

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente rel.
dott.ssa Caterina Passarelli	Giudice
dott. Alberto Valle	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso dep. il 10/2/2015 dal dott. [REDACTED], commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo della [REDACTED] Immobiliare s.r.l. in liquidazione, con il quale è stata chiesta la liquidazione del compenso;

letti gli atti della procedura;

rilevato che:

il Commissario Giudiziale è stato nominato a seguito della presentazione di un ricorso ex art. 161 co 6 L. Fall.,

la sua attività si è conclusa a seguito di dichiarazione di inammissibilità della proposta di Concordato Preventivo per mancato raggiungimento delle maggioranze di legge; contestualmente il Tribunale ha dichiarato il fallimento della [REDACTED] immobiliare s.r.l., nominando curatore lo stesso dott. [REDACTED];

secondo l'art. 2 del DM 30/2012, come richiamato dall'art. 5 co 5 stesso DM, qualora vi sia la cessazione della carica di Commissario Giudiziale prima della chiusura delle operazioni, il compenso va liquidato "tenuto conto dell'opera prestata" e utilizzando il criterio di proporzionalità di cui all'art. 39 co 3 L. Fall.;

tale norma, benché anteriore alla riforma che ha introdotto l'istituto del concordato con riserva o pre-concordato (e quindi la figura del c.d. pre-commissario), è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoro del Commissario Giudiziale abbia riguardato anche la fase pre-concordataria, posto che i compensi stabiliti dall'art. 5 del DM 30/2012 si riferiscono all'intera procedura di concordato, comunque la stessa si sviluppi: occorrerà solo proporzionare il (parziale) lavoro svolto all'intera opera normalmente svolta da un Commissario Giudiziale nell'ambito di un concordato che si chiude con l'esecuzione;

tenuto conto della successiva nomina a curatore del fallimento e quantificata nella  
proporzione del 60% sull'intero l'opera svolta dal commissario;  
rilevato che il compenso sull'attivo (di € 3.222.545,06) va da un minimo di €  
59.207,05 a un massimo di € 85.716,54 e quello sul passivo (di € 25.985.701,91) va da  
un minimo di € 15.696,89 a un massimo di € 119.923,66;  
valutata la diligenza spiegata dal commissario nell'espletamento dell'incarico affidato  
e l'entità dell'opera svolta;



LIQUIDA


al commissario giudiziale, a titolo di compenso, la somma di € 65.000,00, oltre  
al rimborso delle spese generali, CP e IVA, oltre a € 468.42 per spese non imponibili  
anticipate dal Commissario Giudiziale.

Autorizza prelievo e pagamento.

Treviso, li 24/2/2015

Il Presidente

  
Il Presidente  
Il Commissario Giudiziale  




Fallimenti e Società.it